

**Professionisti**

LE AGGREGAZIONI

Al traguardo

Verso il via libera definitivo il regolamento dei ministeri della Giustizia e dello Sviluppo

La forma

Si potrà scegliere tra Snc, Sas, Spa, Srl (anche semplificata) e cooperativa

**STUDI  
IN SOCIETÀ:  
PARTENZA  
IN SALITA****Pesano i vincoli per soci e partecipazioni  
Incognite su regime fiscale e previdenziale**PAGINE A CURA DI  
**Cristiano Dell'Oste**  
**Valentina Maglione**  
**Giovanni Parente**

■ Mario Riletti è un ingegnere. Ha deciso di unire le sue forze a quelle di un architetto e un geometra, e di coinvolgere nell'attività una piccola impresa di costruzioni che farà da finanziatore. Fra qualche giorno potrebbe creare una società tra professionisti (Stp), il nuovo strumento previsto dalla legge di stabilità per il 2012 e disciplinato nel dettaglio da un regolamento del ministero della Giustizia, di concerto con il ministero dello Sviluppo economico, in fase avanzata di definizione.

Eppure, avrà più di un problema. Per esempio, come dovrà fare la dichiarazione dei redditi? Sarà tassata la società o i soci? E i contributi alle casse professionali di previdenza come dovranno essere versati? E ancora: se nella società volesse entrare con una piccola quota anche un avvocato - magari per seguire le pratiche degli appalti e delle gare - potrebbe farlo oppure si troverebbe la strada sbarrata dalla riforma dell'ordinamento forense?

Le regole sono pronte, insomma, ma la società tra professionisti rischia una partenza tutta

in salita. E non solo per gli aspetti incerti. Ad esempio, l'ingegner Riletti non potrebbe essere socio di nessun'altra Stp, neppure in un'altra città o per un altro tipo di attività. E la stessa limitazione - con in più il tetto massimo di 1/3 del capitale e dei diritti di voto - si dovrebbe applicare anche ai soci "non professionisti", come l'impresa di costruzioni nel nostro esempio. Su quest'ultimo punto il testo del regolamento tradisce qualche ambiguità (e la relazione tecnica rimette la scelta all'interprete), ma la norma di legge è chiara nell'imporre la partecipazione singola.

**Un socio, una società**

Pur tra tante criticità, il giudizio dei rappresentanti dei professionisti è positivo. Armando Zambano, il presidente del Pat (che riunisce le professioni dell'area tecnica) e dell'ordine degli ingegneri, commenta: «Le Stp sono un'opportunità per i giovani, che potranno riunirsi in organismi multidisciplinari, anche aiutati da soci di capitale. E il cliente sarà garantito anche dal controllo disciplinare». L'ultima bozza di regolamento precisa infatti che la società risponde delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale è iscrit-

ta. E le società multidisciplinari - si legge - si iscrivono presso l'albo professionale relativo all'attività indicata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo. Ma sul punto Zambano alza il tiro: «Dovrà trattarsi davvero di attività prevalente - dice - altrimenti le società si dovranno iscrivere a tutti gli albi di appartenenza dei soci. Altrimenti, il controllo sarebbe vanificato. Prendiamo, per esempio, una Stp costituita da geologi e ingegneri che, in base allo statuto, esercita l'attività prevalente in ambito geologico; ma se la società commette una violazione deontologica in ambito ingegneristico, l'ordine degli ingegneri, oltre a sanzionare i professionisti iscritti all'albo, deve poter agire anche contro la società». Una posizione tutto sommato logica, che però - se non sarà recepita nella versione definitiva del testo ministeriale - creerà una contraddizione tra il regolamento e l'orientamento degli ordini (o di alcuni di essi).

**Imposte e contributi**

L'altra grande incognita è quella fiscale e contributiva, su cui il decreto non prende posizione «per assenza di riferimenti nella norma primaria»: se l'avesse fat-

to, sarebbe incappato nell'eccesso di delega. «Per noi si tratta di reddito di lavoro autonomo», incalza Marina Calderone, presidente del Cup e dell'ordine dei consulenti del lavoro. «Già la legge delega - prosegue - circoscrive l'ambito di azione delle società, prevedendo che si possano costituire solo per esercitare attività professionali: quindi, non possono che produrre reddito di lavoro autonomo». I chiarimenti ufficiali, però, dovranno arrivare dal ministero dell'Economia e dall'agenzia delle Entrate: «Cercheremo il dialogo - assicura Calderone - perché è sui profili fiscali, oltre che su quelli previdenziali, che si gioca il successo delle nuove società».

Al di là delle incertezze, la possibilità di unire le forze e le risorse economiche di soggetti diversi in un unico veicolo societario - dalla Snc alla Spa - è un'innovazione rilevante nel mondo delle professioni. Tanto più in un periodo di crisi economica ed evoluzione tecnologica come quello attuale. Più di un anno di lavori, discussioni e mediazioni tra ministero e categorie, però, non ha prodotto finora un meccanismo facile da applicare.

twitter@c\_delloste  
twitter@valemaglione  
twitter@par\_gio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## 1 COSTITUZIONE E ISCRIZIONE

# Albo e registro imprese

### LE REGOLE

❶ La società tra professionisti – o società professionale – può essere costituita secondo i modelli societari del Codice civile (titoli V e VI del V libro), tra cui società semplice, Snc, Sas, Srl, Spa e società cooperative. Si potrà scegliere anche la Srl semplificata, mentre potrebbe sorgere un dubbio per la Srl a capitale ridotto che è prevista dal decreto sviluppo del 2012 e trova nel Codice civile solo le norme di contorno

❷ L'oggetto sociale della Stp deve essere l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico. Attenzione, però: lo svolgimento di pubbliche funzioni, come ad esempio quella notarile, non potrà essere oggetto dell'attività in forma societaria

❸ La Stp è iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio. Il fatto che si tratta di una società tra professionisti sarà subito visibile anche nella certificazione dell'iscrizione

❹ La società tra professionisti deve essere iscritta – oltre che al registro imprese – anche in una sezione speciale dei registri tenuti dall'ordine o dal collegio d'appartenenza dei soci professionisti. In caso di Stp multidisciplinare, la società va iscritta nell'albo o nel registro relativo all'attività indicata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo

❺ Le associazioni professionali e le società tra professionisti costituite secondo modelli precedenti a quello introdotto dalla legge 183/2011 continuano a seguire normalmente le proprie regole (si vedano le schede nella pagina seguente)

### LE CRITICITÀ

❶ Resta il nodo dell'iscrizione nell'albo per le società multidisciplinari. L'ultima bozza prevede l'iscrizione nel solo albo dell'attività indicata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo. Non è chiaro cosa succeda se non c'è un'attività principale o se questa cambia nel tempo. Anche gli ordini delle attività "secondarie" potrebbero voler vigilare sull'operato della società e sanzionarla in caso di gravi violazioni

## 2 SOCI E INCOMPATIBILITÀ

# Il rebus sugli investitori

### LE REGOLE

❶ Ciascun socio non può partecipare a più di una Stp o società multidisciplinare. I professionisti devono, comunque, detenere 2/3 del capitale societario

❷ I soci di capitale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'albo professionale a cui la società è iscritta, non devono aver subito misure di prevenzione reali o personali, non devono aver riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni per reati non colposi (a meno che non sia intervenuta la riabilitazione), non devono essere stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari

❸ L'incompatibilità viene meno il giorno in cui produce i suoi effetti il recesso o l'esclusione del socio a rischio oppure il trasferimento della sua partecipazione

❹ La mancata constatazione o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità integrano un illecito disciplinare tanto per la società quanto per il singolo professionista

### LE CRITICITÀ

❶ Il principale nodo (lasciato irrisolto anche dallo schema di regolamento) riguarda il limite alla partecipazione a una sola Stp: il provvedimento attuativo lascia – come recita la relazione di accompagnamento – «all'interpretazione della norma primaria» la decisione sull'applicabilità del vincolo a tutti i soci o solo a quelli professionisti. L'effetto principale di questo "limbo" potrebbe essere quello di scoraggiare gli investitori all'approcciarsi a queste nuove forme societarie. Un eventuale apporto di capitali in più aggregazioni che può essere sollevato davanti a un giudice ed eventualmente bocciato rischierebbe, infatti, di vanificare la scelta di impegnarsi nel capitale sociale. Un discorso molto simile vale anche per i soci professionisti che potrebbero avere interesse a creare società in città diverse

❷ Un altro interrogativo da risolvere riguarda il rapporto tra le società multidisciplinari tra professionisti e le future società tra avvocati previste dalla riforma forense: bisognerà sciogliere il nodo se la partecipazione di un legale a una Stp sia comunque possibile e se precluda poi una quota in un'aggregazione tra soli avvocati

## Le società tra professionisti all'estero



### REGNO UNITO

**2000**

- Le *Limited liability partnership (Llp)* sono disciplinate da una norma del 2000 possono essere costituite da un minimo di due persone, impegnate in un'attività legale e orientata al profitto
- I soci mantengono una responsabilità personale relativa ai propri atti mentre non hanno nessun obbligo derivante dalle azioni degli altri soci: la partnership è comunque responsabile degli atti dei propri soci
- I ricavi sono ripartiti proporzionalmente tra i soci, salvo che questi non abbiano espressamente previsto una soluzione diversa nei termini dell'accordo
- Sotto il profilo tributario opera una vera e propria trasparenza fiscale: ogni attività portata avanti dalla Llp - così come ogni proprietà detenuta - non è considerata imputabile alla società in quanto entità legale; di conseguenza ogni socio viene tassato per la propria quota di profitto



### GERMANIA

**1994**

- I professionisti possono dar vita a partnership civili (società semplici di persone con personalità giuridica) o a partnership professionali (società per l'esercizio in comune della libera professione che non ha natura commerciale e non è dotata di personalità giuridica)
- L'anno di introduzione delle partnership professionali è il 1994 e i requisiti necessari sono la presenza di soci solo persone fisiche (il minimo è due) e membri delle professioni liberali
- Nelle partnership professionali la società e i soci rispondono illimitatamente e in solido dei debiti sociali mentre dei danni derivanti dagli atti professionali sono responsabili i soci che li hanno causati, illimitatamente sul proprio patrimonio personale, in solido con la società (nei limiti del patrimonio)



### SPAGNA

**2007**

- La *Sociedad profesional (Sp)* è stata introdotta nel 2007 e ha personalità giuridica ed è finalizzata all'esercizio in comune della libera professione: può adottare qualsiasi struttura societaria già disciplinata nell'ordinamento nazionale
- È consentita l'interprofessionalità nei limiti del rispetto delle norme deontologiche ed esiste una clausola di garanzia contro eventualità incompatibilità tra professioni
- I soci professionisti devono detenere la maggioranza sia del capitale sociale, sia dei diritti di voto
- La responsabilità civile è dei soci in solido con la società, limitazioni operano in funzione della forma societaria adottata
- Il capitale sociale può essere composto da altri azionisti ma i soci professionisti devono detenere la maggioranza sia del capitale sociale, sia dei diritti di voto



### FRANCIA

**1990**

- La *Société d'exercice libéral (Sel)* è stata introdotta con una legge del 1990, poi successivamente modificata
- Può assumere la forma di società a responsabilità limitata, per azioni semplificata o in accomandita per azioni a seconda delle necessità dei professionisti
- Più della metà del capitale e dei diritti di voto devono appartenere a professionisti
- Può avere carattere pluridisciplinare, nei limiti imposti dal Consiglio di Stato e laddove non sia vietato dagli statuti delle rispettive associazioni di categoria
- Nelle Sel la responsabilità civile dei soci è individuale e illimitata: rispondono dei propri atti professionali, in solido con la società, sull'insieme del proprio patrimonio; rispondono altresì dei debiti societari limitatamente all'apporto individuale di ciascuno al capitale sociale

**Il limite**  
 Sia gli iscritti ad Albi sia i soci di capitale potranno aderire a una sola Stp

**La qualificazione dei guadagni**  
 Il decreto ignora il nodo della natura dei redditi, con il rischio di assimilazione al lavoro autonomo

**I comportamenti**  
 Chi partecipa alla società è soggetto alle regole deontologiche già previste dalle categorie

### 3 RAPPORTI CON I CLIENTI

## Un vincolo sui sostituti

#### LE REGOLE

1 Trasparenza sarà la parola d'ordine per le Stp e le società multidisciplinari: tutto l'iter - dal primo contatto fino alla conclusione del rapporto con il cliente - dovrà essere contraddistinto dall'obbligo d'informazione sull'esecuzione dell'incarico da parte dei professionisti che compongono l'aggregazione

2 Al momento del primo contatto la società deve informare il cliente sulla possibilità di scegliere il professionista a cui affidare l'incarico ma anche dell'esistenza di possibili conflitti d'interesse con i soci di capitale

3 La prova degli obblighi di informazione e l'eventuale scelta del nominativo del professionista deve risultare da un atto scritto

4 Il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di «ausiliari» mentre il ricorso a sostituti può avvenire esclusivamente per particolari attività in presenza di esigenze non prevedibili

5 In ogni caso, nominativi e sostituti vanno comunicati al cliente, che ha la facoltà di esprimere il suo dissenso per iscritto entro i tre giorni successivi

#### LE CRITICITÀ

1 Non sembrano emergere particolari criticità sul ricorso a collaboratori: la questione andrà sicuramente poi testata alla prova dei fatti

2 La scelta dello schema di regolamento è stata quella di definire il campo dell'impiego di sostituti solo per sopravvenute esigenze non inizialmente prevedibili. Mentre la formulazione proposta cerca di non fissare limiti troppo rigidi sul ricorso ai collaboratori, anche se il parere del Consiglio di Stato (come ricorda la relazione illustrativa) andava in questa direzione

3 Sempre per non ingessare troppo l'attività delle nuove aggregazioni, la bozza di regolamento ha scelto di non prevedere una comunicazione scritta dell'atto con cui la società designa il professionista qualora il cliente non abbia esercitato un'opzione

### 4 RESPONSABILITÀ

## Risponde anche la società

#### LE REGOLE

1 Il professionista che partecipa in qualità di socio a una Stp continua a essere soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale è iscritto. Da questo punto di vista, non ci sono variazioni rispetto all'attività svolta in forma individuale

2 Secondo lo schema di regolamento definito dal ministero della Giustizia, la società professionale risponde disciplinatamente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale è iscritta

3 La responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società quando la violazione del socio - anche iscritto a un ordine o a un collegio diverso da quello della società - è ricollegabile alle direttive impartite dalla società

4 La responsabilità concorrente tra socio e società scatta solo in caso di violazioni deontologiche riconducibili a direttive impartite dalla società: la relazione tecnica allo schema di regolamento precisa però

che nel concetto di violazione può rientrare anche una norma di uno statuto deontologico esterno alla Stp

5 Se vengono meno i requisiti previsti dalla legge o dallo schema di regolamento della Giustizia, la Stp deve essere cancellata dall'albo: il consiglio dell'ordine o del collegio provvede entro tre mesi dal momento in cui si è verificata l'irregolarità, fermo restando il contraddittorio. Il termine è di sei mesi quando il requisito che viene meno è quello della maggioranza dei 2/3 da parte dei soci professionisti

#### LE CRITICITÀ

1 L'articolo della bozza di regolamento dedicato al regime disciplinare della società è stato riscritto alla luce dei rilievi del Consiglio di Stato e non presenta particolari criticità nel caso di società monodisciplinari

2 Nel caso delle società multidisciplinari, possono crearsi intrecci tra la vigilanza di ordini diversi quando viene commessa una violazione in un'attività diversa da quella principale

### Le altre forme di «aggregazione»



**ASSOCIAZIONI**

- Le associazioni professionali sono la forma tipica per l'esercizio in forma associata dell'attività professionale
- L'associazione deve essere costituita con atto pubblico o scrittura privata. L'atto va registrato presso l'agenzia delle Entrate, pagando l'imposta di registro in misura fissa. Le associazioni non sono iscrivibili nel registro imprese
- Per l'imposizione diretta, i redditi dell'associazione sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non sono determinate dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata. Se il valore dei conferimenti non è determinato, le quote si presumono uguali



**SOCIETÀ SEMPLICI**

- Il divieto di costituire società tra professionisti è stato abolito nel 1997
- Le società semplici, in base al Codice civile, si possono creare anche in forma verbale; il pubblico ufficiale deve intervenire solo se i soci conferiscono beni immobili o mobili registrati. Le società semplici tra professionisti devono essere iscritte nel registro delle imprese
- Negli atti e nella corrispondenza delle società devono essere indicati la sede, il registro delle imprese della provincia presso la quale è iscritta ed il numero di iscrizione che coincide con il codice fiscale
- Per quanto riguarda l'imposizione diretta, i redditi della società sono imputati a ciascun socio, a prescindere dalla percezione, in proporzione ai conferimenti, in modo simile a quel che accade per le associazioni professionali




**SOCIETÀ DI INGEGNERIA**

- Le società di ingegneria - regolate dal decreto legislativo 163/2006 - si costituiscono nella forma di società di capitali, secondo la disciplina della tipologia prescelta
- L'oggetto sociale consiste in attività strettamente connesse con la professione di ingegnere: effettuazione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale
- Il reddito prodotto dalla società di ingegneria viene considerato reddito d'impresa e viene tassato in capo alla società
- Gli utili distribuiti vengono tassati in capo ai soci come redditi di capitale
- I compensi corrisposti alla società non sono assoggettati alla ritenuta a titolo d'acconto prevista per i compensi per le prestazioni di lavoro autonomo



**SOCIETÀ TRA AVVOCATI**

- Le società tra avvocati, disciplinate dal decreto legislativo 96/2011, si costituiscono nella forma delle società in nome collettivo, con atto pubblico o scrittura privata autenticata
- I redditi prodotti costituiscono redditi di lavoro autonomo: in questo caso si applica, infatti, la disciplina dettata per le associazioni professionali
- I compensi corrisposti alla società sono soggetti a ritenuta d'acconto
- La riforma forense - la legge 247/2012, in vigore da sabato 2 febbraio - prevede anche una delega al Governo affinché riveda, entro i prossimi sei mesi, le regole sulla società tra avvocati
- La riforma forense permette agli avvocati di dare vita anche a società di capitali: i redditi prodotti dalla società, secondo i criteri di delega, devono però restare qualificati come redditi di lavoro autonomo



**PROFESSIONISTI** Verso il traguardo finale il regolamento dei ministeri della Giustizia e dello Sviluppo economico sulle aggregazioni

# Studi in società, debutto a ostacoli

Limiti alla partecipazione dei soci, fisco e previdenza sono i nodi principali



## Obbligo di informazione

Le Stp sono tenute a fornire al cliente una serie di informazioni al momento del primo incontro. Dovranno comunicare all'interlocutore che ha diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti. Inoltre il cliente va informato sull'esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra la sua posizione e quella della società, determinate anche dalla presenza di soci con finalità d'investimento. Per facilitarne la scelta, la Stp deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle rispettive qualifiche professionali, e la lista dei soci con finalità d'investimento.

Il limite di partecipazione per i soci professionisti e per gli investitori - unito alle incertezze sul regime fiscale e contributivo dei proventi - rischia di far partire in salita le società tra professionisti, il nuovo strumento disciplinato da un regolamento ministeriale in arrivo. Si potranno aprire anche società multidisciplinari, per esempio una Srl tra commercialisti e consulenti del lavoro, ma

ogni professionista potrà essere socio di una sola realtà. E lo stesso vincolo vale anche per i soci di capitale.

Le società saranno iscritte sia al registro imprese che all'albo e saranno sottoposte alla stessa deontologia dell'ordine cui appartengono. In caso di violazioni, la loro responsabilità disciplinare potrà sommarsi a quella dei singoli professionisti.

Servizi ► pagine 2 e 3

### La platea

Gli iscritti agli Ordini professionali

Medici e odontoiatri	406.788
Infermieri	404.333
Ingegneri	231.773
Avvocati	162.820
Architetti	151.312
Commercialisti	113.235
Geometri	95.745
Psicologi	85.233
Farmacisti	83.540
Biologi	45.517
Periti industriali	44.843
Assistenti sociali	40.065
Veterinari	29.770
Consulenti del lavoro	26.910
Agronomi e forestali	21.279
Altri	219.846
<b>Totale</b>	<b>2.163.009</b>

Fonte: Censis su dati Ordini e collegi nazionali